

## INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO

### Parte II: personale ATA

In questa nota affrontiamo l'argomento riguardante l'individuazione e la gestione del personale ATA in condizioni di soprannumerarietà da parte del dirigente scolastico qualora si riscontri, in relazione agli organici dell'autonomia definiti dall'Amministrazione territoriale per l'anno scolastico 2024/2025, un minor numero di posti all'interno dei diversi profili professionali di tale personale.

### LE AZIONI DEL DIRIGENTE

#### 1. Predisposizione delle graduatorie di istituto

Analogamente a quanto indicato per il personale docente, si suggerisce l'utilizzo di una scheda-dichiarazione da sottoporre al personale in cui ogni lavoratore riporterà, oltre ai dati anagrafici, i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli generali, etc.). I titoli valutabili sono quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento ovvero il **25 marzo 2024**.

Si ricorda che, anche in assenza di soprannumerari, è consigliabile predisporre le graduatorie di istituto seguendo le stesse indicazioni suggerite nel presente documento.

#### 2. Formulazione e affissione all'albo delle graduatorie

Le graduatorie comprendono tutto il personale ATA titolare del codice-scuola distribuito nei relativi profili di appartenenza in base alla nuova tabella organica inviata dall'Amministrazione territoriale, anch'essa oggetto di pubblicazione all'albo della scuola. Non va incluso il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria in quanto esso sarà interessato a tali operazioni nella scuola di titolarità. Il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. del 23 febbraio 2024, n. 30 per la presentazione delle domande di mobilità, alla pubblicazione all'albo delle graduatorie, dando un congruo lasso di tempo affinché vengano segnalati eventuali errori materiali od omissioni.

Avverso le graduatorie, nonché avverso l'esito della valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e, comunque, non oltre la **data di inserimento a sistema delle domande** fissata dall'O.M., ovvero il **6 maggio 2024**. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

#### 3. Individuazione dei soprannumerari

Prioritariamente è perdente posto il titolare collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico dal 1° settembre dell'anno in corso a seguito di mobilità volontaria. Successivamente si individua il perdente posto seguendo la graduatoria costituita da coloro che sono titolari nella scuola dagli anni scolastici precedenti e da coloro che sono arrivati dal primo settembre dell'anno in corso, ma per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Tra questi è compreso chi è rientrato nella scuola nell'ottennio successivo a un trasferimento d'ufficio.

Per gli assistenti tecnici l'individuazione dell'esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenza di cui ai punti I, II, IV e VII

dell'art. 40 del CCNI 2022/2025, a meno che il numero dei perdenti posto sia tale da renderlo inevitabile. Il beneficio della precedenza di cui al punto IV si applica solo nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria nel comune di assistenza ai fini del diritto di esclusione dalla graduatoria interna. Tale obbligo non si applica nel caso in cui la scuola di titolarità sia ubicata in diverso comune, ma abbia una sede o plesso nel comune stesso. Si segnala a tal proposito che, con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 105/2022 (recante specifici riferimenti ai permessi previsti dalla L. n. 104/1992), essendo stato eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" (art. 3, c. 4 del citato decreto), è possibile che due unità di personale usufruiscano alternativamente dei tre giorni di permesso per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità. Di tale cambiamento va tenuto conto nella stesura delle graduatorie interne di istituto.

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica (art. 19, c. 4 e art. 21, c. 3 del CCNI 2022/25).

#### 4. Notifica al personale interessato

Sulla base del nuovo organico e delle graduatorie interne, i dirigenti individuano il personale soprannumerario al quale verrà immediatamente notificata per iscritto tale posizione con l'invito a produrre domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà. Nel caso in cui l'interessato abbia già presentato richiesta di trasferimento, l'eventuale nuova istanza sostituisce integralmente quella precedente.

Se non si presenta domanda, il trasferimento avviene d'ufficio.

Si precisa che il perdente posto, per avvalersi del diritto a rientrare nella scuola di titolarità con precedenza nell'ottennio, mantenendo il punteggio della continuità, deve obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento condizionata.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 104/1992 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* art. 33, c. 3

D.Lgs n. 105/2022 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio"* art. 3, c. 4

CCNI sulla mobilità 2022/2025

O.M. n. 30 del 23 febbraio 2024 *"Mobilità del personale docente, educativo e ATA"*